

STATUTO

TITOLO 1° COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituito il Sindacato denominato "*Associazione Sindacale Nazionale dell'Area Direttiva e delle Alte professionalità del Credito, delle Società Assicuratrici, Agenzie Esattoriali e/o di Riscossione tributi, della Finanza, delle attività similari e/o strumentali, delle Poste, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate*", per abbreviazione indicato come DIRCREDITO.
2. Il Sindacato ha sede legale in Roma e può anche operare con sedi territoriali.
3. Il Sindacato opera a tempo indeterminato
4. Il Sindacato partecipa alla Federdirigenti e, attraverso questa, a Federazioni, Confederazioni Nazionali ed Internazionali. Il Sindacato può anche aderire direttamente a Confederazioni Nazionali ed Internazionali. Può inoltre stabilire rapporti di collaborazione con Organizzazioni Sindacali ed Associazioni diverse.

Art. 2 – Scopi

1. Il Sindacato è apartitico ed ha come punto di riferimento i valori della Costituzione della Repubblica italiana.
Pertanto, nella sua attività, sostiene, in particolare, il diritto al lavoro, alla salute ed alla tutela sociale ed è altresì fautore di pari opportunità fra donne e uomini. Al riguardo promuove la partecipazione femminile, operando per rimuovere tutti quegli ostacoli, anche di carattere culturale, che limitano l'accesso della donna ai livelli professionali di responsabilità e di dirigenza e contribuendo quindi a realizzare per le lavoratrici la piena parità di diritti ed opportunità. In tale ambito incentiva le designazioni di donne in tutti quegli Enti, Organismi e Commissioni, anche di studio, centrali o periferici, nazionali, dell'Unione Europea o internazionali, che abbiano come obiettivo le pari opportunità ed il superamento di ogni discriminazione.
Nell'interesse ed a tutela degli iscritti, si propone i seguenti scopi di natura sindacale, previdenziale, assistenziale, tecnico-professionale e culturale, per il conseguimento dei quali si intende conferito ad esso il mandato dei soci:
 - a) difendere e tutelare gli interessi delle categorie, rappresentandole nella stipula di contratti collettivi di lavoro e/o di altra natura, di accordi economici e/o normativi e nella trattazione di vertenze individuali e/o collettive dinanzi a qualsiasi autorità, anche giudiziaria o amministrativa, e ad ogni altro Ente, Associazione od Organizzazione sindacale, previdenziale, assistenziale, tecnico-professionale o culturale, nonché nei confronti delle singole Aziende come individuate al successivo art. 3;
 - b) prestare consulenza in favore di tutti gli iscritti in relazione agli aspetti connessi e/o derivanti dal rapporto di lavoro – contrattuali, previdenziali, assistenziali – o quant'altro richiesto, direttamente o tramite partecipazione o costituzione di eventuali Società di servizi;
 - c) promuovere ed attuare ogni iniziativa tesa alla valorizzazione dei compiti e delle funzioni del personale rappresentato;
 - d) favorire la preparazione ed il perfezionamento professionale del personale rappresentato, promuovendo iniziative di carattere tecnico-culturale, anche attraverso corsi di formazione;
 - e) promuovere la partecipazione, provvedendo alle relative designazioni, di elementi delle categorie rappresentate, in tutti quegli Enti, Organismi e Commissioni, anche di studio, centrali o periferici, nazionali, dell'Unione Europea o internazionali, nonché in tutte le Aziende in cui opera il personale rappresentato, nelle quali essi possono portare il loro contributo;
 - f) favorire la collaborazione tra i soci e con Associazioni e Organizzazioni similari e/o collaterali, al fine dell'adempimento dei compiti sindacali, tecnico-culturali, sociali ed assistenziali sopra enunciati;
 - g) difendere e tutelare gli interessi dei soci pensionati ed esodati, anche attraverso l'istituzione di un Coordinamento Nazionale degli iscritti pensionati ed esodati;
 - h) tutelare e valorizzare il ruolo, la dignità e l'immagine esterna delle categorie rappresentate.
2. Il Sindacato, per il miglior raggiungimento degli scopi sopra enunciati, può aderire e/o recedere a/da Organizzazioni sindacali federali o, direttamente o attraverso queste, a/da Organizzazioni sindacali confederali ed internazionali, nonché promuovere tutte le iniziative in ambito dell'Unione Europea od internazionali, con le modalità previste all'articolo 11 del presente Statuto.

TITOLO 2°
ISCRIZIONE AL SINDACATO – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art. 3 – Iscrizione

1. Possono essere iscritti al Sindacato - su domanda - i dipendenti in servizio, parasubordinati, in quiescenza e coloro che lasciano l'attività beneficiando degli strumenti di accompagnamento all'esodo e/o di ammortizzatori sociali, appartenenti alle categorie dei Dirigenti, dei Quadri Direttivi e delle Alte Professionalità:
 - delle Banche, Società finanziarie, similari nonché società strumentali, Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate;
 - delle società assicurative;
 - delle Società di gestione e revisione e in genere delle Società, Aziende di Credito, Istituti ed Associazioni del settore bancario e parabancario e similari;
 - delle Aziende o Agenzie di riscossione tributi e/o esattoriali ;
 - delle Aziende di Credito e di diretta emanazione e/o controllate e/o collegate alle Aziende di Credito e/o Società di cui sopra;
 - delle Fondazioni bancarie e Società da queste partecipate;
 - degli Enti o Società, comunque denominati, che esercitino attività di raccolta e/o impiego fondi presso il pubblico;
 - delle Poste;
 - delle Aziende di Credito, Società e Fondazioni sopra indicate, appartenenti a categoria diversa da quella del personale dell'area direttiva, che il Sindacato ritenga assimilabile e di cui abbia consentito l'associazione;tutte successivamente denominate per brevità Aziende del settore.
2. Gli iscritti che lasciano l'attività beneficiando di strumenti di accompagnamento all'esodo e/o di ammortizzatori sociali devono essere equiparati, a tutti gli effetti, ai soci pensionati.
3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'appartenenza ad Associazioni di carattere non strettamente sindacale ed albi di carattere professionale.

Art. 4 – Contributi sindacali

1. I soci sono tenuti a corrispondere il contributo nelle misure deliberate dal Consiglio Nazionale, con le modalità e i criteri fissati dalla Giunta.
2. Il contributo associativo non è trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non è soggetto a rivalutazione.

Art. 5 – Perdita qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per dimissioni, da comunicare per iscritto al Sindacato;
 - b) per l'espulsione determinata da gravi motivi morali e/o disciplinari secondo le norme dell'art. 29;
 - c) per il mancato versamento del contributo sindacale;
 - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - e) per decadenza per non aver ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, in materia di controversie associative.
2. La perdita della qualità di socio comporta la decadenza immediata da tutti gli incarichi ricoperti in seno ad Organi e Commissioni del Sindacato e delle Organizzazioni sindacali federali e confederali, cui il Sindacato stesso aderisce, nonché da ogni altro incarico cui è stato designato dagli stessi.

Art. 6 - Doveri ed obblighi dei soci

1. La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti statutari e segnatamente alla disciplina sindacale ed alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi stipulati dal Sindacato.
L'iscrizione è a tempo indeterminato, salvi i casi di perdita della qualità di socio.
2. E' fatto obbligo al socio di comunicare per iscritto e prontamente qualsiasi modificazione del suo rapporto di lavoro e/o della sua residenza, nonché dell'eventuale sopravvenienza di motivi di incompatibilità con la qualità di socio che ricopre cariche sindacali, a termini del presente Statuto.
3. E' fatto obbligo al socio di rivolgersi al Collegio di Proviriviri per ogni controversia fra associati come da secondo comma del successivo art. 26.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il socio decadrà automaticamente dall'iscrizione al Sindacato.

TITOLO 3°
ORGANI E ORGANISMI DEL SINDACATO – DURATA

Art. 7 – Organi

1. Sono Organi del Sindacato:
 - in ambito nazionale:
 - a) l'Assemblea dei Delegati (di seguito, per brevità, indicata come Assemblea);
 - b) il Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito, per brevità, indicato come Consiglio);
 - c) la Giunta;
 - d) la Segreteria Nazionale;
 - e) il Segretario Generale;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h) il Collegio dei Probiviri.
 - in ambito territoriale:
 - a) le Segreterie provinciali o interprovinciali, su base regionale o interregionale;
 - b) le Segreterie regionali o interregionali.
 - in ambito aziendale:
 - a) le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
 - b) gli Organi di Coordinamento Aziendali;
 - c) i Consigli Aziendali;
 - d) gli Organismi di Coordinamento interaziendale;
 - e) gli Organi Sindacali di Gruppo.
2. Le cariche negli Organi nazionali, territoriali ed aziendali saranno ricoperte da iscritti al Sindacato in attività di servizio; viene tuttavia garantita negli stessi la presenza di iscritti pensionati e di iscritti dirigenti, per questi ultimi con eccezione della Segreteria Nazionale e fatta salva la mancanza di candidature, nel qual caso la riserva non sarà rispettata nella misura e con le modalità stabilite dal Regolamento. Restano escluse le cariche di Tesoriere, di Revisore dei Conti e di Probiviro per le quali non è prevista alcuna limitazione.
3. Negli Organi nazionali del Sindacato il voto dei componenti in quiescenza è equiparato a quello dei componenti in attività di servizio, salvo l'astensione obbligatoria in materia contrattuale.
4. La composizione e le funzioni degli Organi in ambito aziendale, interaziendale, di gruppo e territoriale sono indicate nel Regolamento.
5. Delle riunioni degli Organi collegiali del Sindacato sarà redatto apposito verbale.

Art. 8 – Organismi

1. Sono Organismi del Sindacato:
 - a) Commissioni permanenti; sono tali:
 1. la Commissione Sindacale;
 2. la Commissione Previdenza;
 3. la Commissione Comunicazione e Stampa;
 4. il Coordinamento personale in quiescenza;
 5. il Coordinamento Pari Opportunità;
 6. il Coordinamento esattoriali;
 7. il Coordinamento credito cooperativo.
 - b) altre Commissioni che possono essere costituite dalla Giunta, che ne indica la durata e i componenti. La stessa Giunta può revocare l'organismo o suoi appartenenti, la cui scadenza è comunque allineata a quella delle cariche sociali.
 - c) La Consulta permanente delle Rappresentanze di Gruppo e Territoriali;
 - d) Altri Organismi di rappresentanza che la Giunta ritenesse di costituire o ammettere;
2. La Commissione Sindacale o singoli suoi appartenenti possono partecipare alle trattative sindacali su richiesta e indicazione del Segretario Generale. Esprime il proprio parere non vincolante sugli accordi raggiunti dalla Commissione Trattative in relazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. La Consulta permanente viene convocata dal Segretario Generale su specifici argomenti, anche a carattere di urgenza e senza particolari formalità.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, la denominazione, la durata, la composizione e le funzioni degli Organismi sono indicate nel Regolamento.

Art. 9 – Durata e modalità di votazione

1. I componenti degli Organi del Sindacato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;

2. Salvo quanto sotto indicato, la cessazione dal servizio nel corso del mandato comporta la decadenza immediata dal Consiglio, dalla Giunta, dalla Segreteria Nazionale qualora non siano trascorsi almeno tre anni dall'elezione.
Peraltro, anche in caso di cessazione dal servizio nel corso del mandato, gli ex componenti della Segreteria Nazionale non decadono dal Consiglio quali membri di diritto, restandovi in carica fino al termine della legislatura.
3. La decadenza negli Organi di cui al punto 2 del presente articolo comporta la sostituzione del componente decaduto.
4. Nel Consiglio il sostituto viene ad integrare l'Organo in forza del potere di cooptazione proprio del Consiglio, il quale è vincolato a cooptare – salve incompatibilità od ineleggibilità - il soggetto indicato da parte degli Organismi competenti alla originaria designazione, previsti dallo Statuto;
5. Nella Giunta e nella Segreteria Nazionale, in ogni caso di sostituzione, si procederà alla reintegrazione da parte degli organi preposti alla elezione in occasione della prima riunione degli stessi. Per quanto concerne la Giunta, la prima candidatura sarà di competenza, ove esistente, dell'azienda di appartenenza del soggetto da sostituire; altre candidature potranno essere formalmente presentate su iniziativa di almeno 1/3 del Consiglio;
6. Ove non diversamente indicato nello statuto o nel regolamento, le schede elettorali dovranno indicare un numero di preferenze non superiore ad un terzo, arrotondato per eccesso, dei componenti dei singoli Organi od Organismi da eleggere, ove non diversamente indicato nello Statuto o nel Regolamento;
7. In fase di elezione, in caso di parità di voti ottenuti, risulterà eletto colui che detiene la maggiore anzianità di iscrizione a Dircredito o ai Sindacati che hanno dato vita a Dircredito o, in caso di parità di iscrizione o di impossibilità del relativo accertamento, la maggiore anzianità anagrafica.

TITOLO 4° ASSEMBLEA

Art. 10 – Composizione e convocazione

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. La composizione e la convocazione dell'Assemblea sono disciplinate nel Regolamento.
3. All'Assemblea possono assistere tutti gli iscritti al Sindacato, senza diritto di voto ed a proprie spese.

Art. 11 – Competenze

1. L'Assemblea è l'Organo collegiale che rappresenta la totalità degli iscritti. Il Regolamento disciplina la definizione e le modalità di calcolo dei "voti assembleari" volta per volta esprimibili.
2. L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:
 - a) determinare i criteri generali e gli indirizzi programmatici e politici del Sindacato;
 - b) ratificare le designazioni dei componenti il Consiglio previa verifica della loro regolarità, ai sensi di Regolamento;
 - c) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) eleggere il Collegio dei Probiviri;
 - e) deliberare sulle modificazioni statutarie;
 - f) deliberare, con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto, l'adesione o il recesso a/da Organizzazioni sindacali federali e/o, attraverso queste, a/da Organizzazioni confederali;
 - g) deliberare lo scioglimento del Sindacato secondo quanto previsto dall'art. 32 del presente Statuto;
 - h) nominare tre scrutatori per l'elezione delle cariche di cui ai precedenti punti c) e d);
 - i) nominare due delegati per la sottoscrizione del verbale dell'Assemblea stessa.
3. Le elezioni dei componenti effettivi e di quelli supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti effettivi e di quelli supplenti del Collegio dei Probiviri, verranno effettuate a fronte di liste nelle quali verranno iscritte le candidature formulate dai singoli Organismi sindacali aziendali. Ognuno di tali organismi potrà avanzare al massimo una candidatura alla carica di Revisore dei Conti e una candidatura alla carica di Probiviro.
4. All'Assemblea spettano, oltre a quanto previsto nel presente articolo, anche tutti gli altri compiti e competenze che negli altri articoli del presente Statuto le vengono attribuiti.

Art. 12 – Presidenza

1. L'Assemblea all'atto dell'insediamento è presieduta dal Segretario Generale – in carica – del Sindacato, che ne accerta la regolare costituzione, nomina a fungere da Segretario uno dei Delegati e promuove la successiva elezione tra i Delegati all'Assemblea del Presidente dell'Assemblea stessa.

Art. 13 – Deliberazioni

1. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi dai Delegati presenti anche per delega, purché il numero dei votanti – anche per delega – non sia inferiore al 50% più uno dei Delegati stessi.

2. Tuttavia, le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto sono valide solo se assunte con un numero di voti assembleari pari alla metà più uno dei voti esprimibili e sempre che alla votazione partecipino, anche per delega, almeno la metà più uno dei Delegati e le relative delibere siano prese con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.
3. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce il sistema di votazione, conformandosi a quanto previsto dal Regolamento.
4. Il processo verbale dell'Assemblea viene approvato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea medesima, dal Segretario e dai due Delegati all'uopo nominati dall'Assemblea ad inizio seduta.

TITOLO 5° CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 14 – Composizione e convocazione

1. La composizione e la convocazione del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 15 – Competenze

1. Il Consiglio svolge ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'attuazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) elegge, nel proprio ambito, i componenti della Giunta;
 - c) elegge, tra gli iscritti al Sindacato, il Tesoriere;
 - d) approva, su proposta della Giunta o di almeno un quinto dei propri componenti, le modifiche al Regolamento;
 - e) ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio decaduti;
 - f) approva i temi o le tesi proposte dalla Giunta per l'Assemblea;
 - g) delibera, su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei propri componenti, sulle misure dei contributi sindacali dei soci nonché sulle misure di assegnazione di quota parte degli stessi agli Organi aziendali, di gruppo e territoriali;
 - h) approva le relazioni economiche ed i bilanci consuntivi e preventivi;
 - i) ratifica gli atti di straordinaria amministrazione, ivi comprese spese straordinarie non incluse nel bilancio preventivo, assunti con delibera d'urgenza dalla Giunta nei casi di necessità;
 - j) delibera, su proposta della Giunta, in ordine alla stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro o alle modalità della loro approvazione;
 - k) propone all'Assemblea, su richiesta della Giunta o di almeno un terzo dei propri componenti, eventuali modifiche statutarie;
 - l) indice, in casi eccezionali, referendum limitatamente alle fattispecie non comprese nelle competenze dell'Assemblea, determinando anche modalità e regole della consultazione;
 - m) si esprime su ogni altra questione che sia sottoposta al suo esame dalla Giunta o dal Segretario Generale.
3. Nella elezione prevista al punto 2, lettera b), del presente articolo, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Le delibere del Consiglio di cui al punto 2, lettere d) e k) sono assunte con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
5. Le altre delibere del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Al Consiglio spettano, oltre a quanto previsto nel presente articolo, anche tutti gli altri compiti e competenze che negli altri articoli del presente Statuto gli vengono attribuiti.

TITOLO 6° GIUNTA

Art. 16 – Composizione e convocazione

1. La composizione e la convocazione della Giunta sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 17 – Competenze

1. La Giunta svolge ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini statutari, per l'attuazione delle direttive tracciate dall'Assemblea e per l'adempimento delle decisioni assunte dal Consiglio.
2. In particolare la Giunta:
 - a) attua, nel rispetto delle proprie competenze, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
 - b) elegge, nel proprio ambito e nell'ordine, i componenti della Segreteria Nazionale, il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto;
 - c) designa i nominativi per le cariche federali e/o confederali ed attribuisce incarichi;

- d) può nominare, su proposta unanime della Segreteria Nazionale, il Presidente Onorario e/o Soci onorari tra persone che si siano particolarmente distinte in attività sindacali o collaterali;
 - e) propone al Consiglio, di iniziativa o su proposta della Segreteria Nazionale, le modifiche al Regolamento;
 - f) propone al Consiglio i temi o le tesi elaborate per l'Assemblea;
 - g) propone al Consiglio le misure dei contributi sindacali dei soci, nonché le misure di assegnazione di quota parte degli stessi agli Organi aziendali (anche se costituiti da un'unica RSA o da un singolo Referente, designato dagli iscritti e come tale riconosciuto dalla Segreteria Nazionale), di gruppo e territoriali;
 - h) propone al Consiglio, per la relativa approvazione, le relazioni economiche ed i bilanci consuntivi e preventivi;
 - i) propone al Consiglio la ratifica degli atti di straordinaria amministrazione, assunti con delibera d'urgenza per gravi motivi, ivi comprese spese straordinarie non incluse nel bilancio preventivo;
 - j) delibera, su proposta della Segreteria Nazionale, in ordine alla stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro o alle modalità della loro approvazione;
 - k) delibera, su presentazione di una mozione sottoscritta da almeno la metà dei propri componenti, la sfiducia al Segretario Generale e/o ai Segretari componenti la Segreteria Nazionale ovvero la decadenza da eventuali cariche onorifiche. Nel caso di sfiducia al Segretario Generale, le sue funzioni vengono affidate al Segretario Generale Aggiunto ovvero, in caso di assenza di questi, al Segretario in attività di servizio più anziano di età, sino alla convocazione – da effettuarsi al più presto e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data della delibera – della successiva prima riunione di Giunta, al cui ordine del giorno dovrà essere prevista la nomina del nuovo Segretario Generale. Nel caso di sfiducia al Segretario Generale e al Segretario Generale Aggiunto, la Giunta ne affida le funzioni ad uno dei componenti della Segreteria Nazionale. Questi provvederà – al più presto, e comunque entro e non oltre 30 gg. dalla data della delibera – a convocare la Giunta, al cui ordine del giorno dovrà essere prevista la nomina del nuovo Segretario Generale e del nuovo Segretario Generale Aggiunto;
 - l) nell'eventualità di decadenza e/o dimissioni dalla carica di un componente la Segreteria Nazionale, adotta i necessari adempimenti;
 - m) delibera in via definitiva, entro 90 giorni, sui ricorsi presentati dagli interessati avverso le sanzioni inflitte dal Collegio dei Proviviri;
 - n) si esprime, portandole alla attenzione del Consiglio, sulle proposte di eventuali modifiche statutarie da proporre all'Assemblea;
 - o) si esprime, portandole alla attenzione del Consiglio, sulle proposte di indizione di referendum presso gli iscritti su qualsiasi argomento di interesse generale, limitatamente alle fattispecie non comprese nelle competenze dell'Assemblea;
 - p) nomina, su proposta della Segreteria Nazionale, i componenti delle Commissioni permanenti e dei Coordinamenti. Delibera, altresì, su proposta della Segreteria Nazionale, l'istituzione di Commissioni e/o gruppi di lavoro, definendone composizione, compiti, responsabilità e durata;
 - q) procede, ove necessario, alla integrazione del numero dei Delegati spettanti in Assemblea al Personale in quiescenza ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.
 - r) si esprime su ogni questione, di propria competenza, sottoposta al suo esame dalla Segreteria Nazionale e dal Segretario Generale;
 - s) provvede, riunendosi in via d'urgenza entro 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della Segreteria Nazionale, al commissariamento degli Organi periferici, attribuendo alla Segreteria stessa tutti i poteri organizzativi;
 - t) sottopone all'esame del Consiglio ogni questione ritenuta utile e/o opportuna.
3. Nella elezione prevista al punto 2, lettera b), del presente articolo, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
 4. Le delibere della Giunta di cui alle lettere e), i), j) e s), sono assunte con la maggioranza dei 2/3 dei componenti di Giunta presenti anche per delega.
 5. Le altre delibere della Giunta sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti anche per delega.
 6. Alla Giunta spettano, oltre a quanto previsto nel presente articolo, anche tutti gli altri compiti e competenze che negli altri articoli del presente Statuto le vengono attribuiti. Prende infine ogni altro provvedimento che non sia di esclusiva competenza degli altri Organi e che sia ad essa sottoposto dal Segretario Generale.
 7. Nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, la Giunta attribuisce alla Segreteria Nazionale una facoltà di spesa entro limiti predeterminati, con facoltà della stessa Segreteria Nazionale di sub-delegare parte del potere delegato a propri componenti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, entro limiti predeterminati e per specifiche materie.

TITOLO 7°
SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 18 – Composizione e convocazione

1. La composizione e la convocazione della Segreteria Nazionale sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 19 – Competenze

1. La Segreteria Nazionale:
- a) attua le deliberazioni del Consiglio e della Giunta ed interviene, ove del caso, con deliberazioni sostitutive atte ad assicurare il funzionamento degli Organi aziendali, di gruppo e territoriali;
 - b) predispone i programmi di attività del Sindacato;
 - c) delibera l'assunzione del personale del Sindacato nonché le modifiche e la risoluzione del rapporto di lavoro dello stesso;
 - d) può proporre alla Giunta, all'unanimità, la nomina di un Presidente Onorario o di Soci onorari tra persone che si siano particolarmente distinte in attività sindacali o collaterali;
 - e) definisce e cura l'organizzazione dei servizi del Sindacato, le funzioni e gli incarichi da attribuire al personale, il loro inquadramento contrattuale e la relativa retribuzione;
 - f) assume, nei casi d'urgenza, le deliberazioni di competenza della Giunta da sottoporre alla ratifica della stessa nella relativa prima successiva riunione;
 - g) può sub-delegare a propri componenti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, entro limiti predeterminati e per specifiche materie, parte della facoltà di spesa delegata dalla Giunta nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.
 - h) approva le ipotesi di stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro da sottoporre alla delibera della Giunta e del Consiglio. Ove tra i Segretari Nazionali non sia già presente un responsabile della dirigenza, in occasione dell'approvazione dell'ipotesi di stipula del Contratto dei Dirigenti da sottoporre alla successiva delibera della Giunta e del Consiglio, la Segreteria Nazionale è integrata – con diritto di voto in materia – dal Rappresentante dei Dirigenti membro della Giunta in servizio attivo più anziano nell'iscrizione al Sindacato;
 - i) esamina le relazioni economiche ed i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla Giunta, per l'approvazione del Consiglio;
 - j) istruisce, su proposta del Segretario Generale, gli atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre alla ratifica della Giunta e/o del Consiglio, ivi comprese spese straordinarie non incluse nel bilancio preventivo, provvedendo alle relative variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - k) predispone la relazione all'Assemblea, riassumendovi anche i dati relativi alla gestione economica e finanziaria del Sindacato nel quadriennio;
 - l) delibera sui criteri e sulle modalità per il versamento dei contributi sindacali, nonché sui criteri relativi ai ristorni agli Organi sindacali periferici;
 - m) predispone apposito Regolamento per l'amministrazione dei fondi del Sindacato;
 - n) delibera l'accensione di conti correnti o depositi e l'effettuazione di spese entro i limiti della ordinaria amministrazione;
 - o) cura la gestione delle entrate e di quanto previsto agli articoli del presente Statuto che disciplinano il patrimonio, riferendone alla Giunta;
 - p) autorizza per la gestione delle spese correnti, la tenuta di un fondo di cassa determinandone, d'intesa con il Tesoriere, l'ammontare, le persone abilitate al suo utilizzo e le relative modalità;
 - q) cura i rapporti con le Organizzazioni sindacali ai vari livelli;
 - r) provvede a quanto previsto dallo Statuto circa l'ammissibilità a socio;
 - s) predispone le proposte di modifica al Regolamento di attuazione da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio;
 - t) propone alla Giunta e al Consiglio eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - u) propone alla Giunta e al Consiglio l'indizione di referendum presso gli iscritti su qualsiasi argomento di interesse generale – limitatamente alle fattispecie non comprese nelle competenze dell'Assemblea - indicando anche modalità e regole della consultazione;
 - v) propone alla Giunta l'istituzione di Commissioni e/o gruppi di lavoro, definendone composizione, compiti, responsabilità e durata;
 - w) designa, su proposta del Segretario Generale, i rappresentanti del Sindacato presso Aziende, uffici, Organi o Commissioni di studio;
 - x) attribuisce ai componenti lo svolgimento di proprie mansioni per periodi di tempo comunque limitati e conferisce al Segretario Generale il mandato che ritenga opportuno per lo svolgimento di particolari compiti;
 - y) compie ogni atto necessario al buon funzionamento della struttura del Sindacato;

- z) propone alla Giunta il commissariamento degli Organi aziendali e territoriali, assumendo – su incarico della Giunta stessa – tutti i poteri organizzativi e adottando tutti gli opportuni provvedimenti atti a ristabilire, ove possibile, la corretta funzionalità degli Organi;
 - aa) approva i regolamenti predisposti in autonomia dai Coordinamenti permanenti;
 - bb) prende infine ogni altro provvedimento che non sia di esclusiva competenza degli altri Organi e che sia ad essa sottoposto dal Segretario Generale.
2. Le delibere della Segreteria Nazionale di cui alle lettere c), f) e s) sono assunte con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
 3. Le altre delibere della Segreteria Nazionale sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, salvo quella di cui al punto d) prevista all'unanimità.
 4. Alla Segreteria Nazionale spettano, oltre a quanto previsto nel presente articolo, anche tutti gli altri compiti e competenze che negli altri articoli del presente Statuto gli vengono attribuiti.
 5. La carica di componente la Segreteria Nazionale è incompatibile con le cariche territoriali e, a livello aziendale, interaziendale o di gruppo, con quella di Segretario responsabile dell'Organo di Coordinamento.

TITOLO 8° SEGRETARIO GENERALE

Art. 20 – Funzioni

1. Il Segretario Generale rappresenta il Sindacato, sia nei rapporti con gli iscritti, sia nei confronti di terzi che in giudizio.
2. Egli cura l'attuazione dei provvedimenti degli Organi deliberanti e svolge attività di coordinamento a tutti i livelli, segnalando alla Segreteria Nazionale eventuali disfunzioni riscontrate.
3. Nei soli casi di comprovata necessità ed urgenza, il Segretario Generale - di concerto col Segretario Generale Aggiunto e col componente della Segreteria Nazionale in servizio attivo più anziano d'età (salvi i casi di loro oggettiva impossibilità o di forza maggiore) - adotta le deliberazioni di competenza della Segreteria Nazionale sottoponendole a ratifica nella prima riunione successiva.
4. Esercita altresì la sorveglianza sul funzionamento operativo degli Organi aziendali e territoriali del Sindacato, relazionando alla Segreteria Nazionale.
5. Assolve incarichi di particolare rilevanza che la Segreteria Nazionale ritenga delegargli per la più efficace e sollecita realizzazione dei fini del Sindacato.
6. Il Segretario Generale potrà nominare e costituire procuratori generali alle liti e rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
7. Il Segretario Generale promuove e presiede di norma la seduta di insediamento e quelle ordinarie di tutti gli Organi collegiali.
8. Convoca l'Assemblea, il Consiglio, la Giunta, la Segreteria Nazionale. Convoca altresì, nell'eventualità di decadenza e/o dimissioni dalla carica di un componente la Segreteria Nazionale, al più presto la Giunta per i necessari adempimenti. Può inoltre convocare qualunque Commissione, gruppo di studio e di lavoro o altro.
9. Relaziona all'Assemblea in ordine all'attività svolta dal Sindacato;
10. Il Segretario Generale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può far intervenire alle riunioni degli Organi collegiali, a fungere da segretario verbalizzante, un notaio.
11. Il Segretario Generale si avvale della collaborazione dei Segretari componenti la Segreteria Nazionale e può delegare per iscritto agli stessi, o eccezionalmente a componenti di Giunta, parte delle sue attribuzioni.
I delegati potranno decidere in autonomia per quanto loro demandato, dandone tempestiva informativa scritta al Segretario Generale ed alla Segreteria Nazionale.
12. In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Segretario Generale sarà sostituito dal Segretario Generale Aggiunto.
13. La carica di Segretario Generale è incompatibile con le cariche aziendali e territoriali.

TITOLO 9° IL PRESIDENTE ONORARIO

Art. 21 – Nomina e Funzioni

1. Il Presidente onorario può essere nominato dalla Giunta, su proposta unanime della Segreteria Nazionale, tra persone che si siano particolarmente distinte in attività sindacali o collaterali;
2. Il Presidente Onorario può essere delegato a partecipare, in rappresentanza del Sindacato, a Convegni, Assemblee o Riunioni ove la sua presenza venga ritenuta, dalla Segreteria Nazionale, di utilità e prestigio.

TITOLO 10° IL TESORIERE

Art. 22 – Funzioni

1. La gestione economica del Sindacato è affidata al Tesoriere.
2. Egli provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in conformità alle previsioni approvate ed in relazione alle deliberazioni degli Organi statutari.
3. Il Tesoriere provvede alla fine di ogni anno solare alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo mettendolo a disposizione della Segreteria Nazionale e dei Revisori dei Conti.
La Segreteria Nazionale provvederà all'esame del progetto di bilancio consuntivo, di concerto con la relativa relazione e parere di approvabilità predisposti dai Revisori dei Conti, presentandolo - nei tempi previsti - alla approvazione della Giunta e del Consiglio.
4. Alla fine di ogni anno il Tesoriere provvede altresì alla compilazione del progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo mettendolo a disposizione della Segreteria Nazionale e dei Revisori dei Conti.
La Segreteria Nazionale provvederà all'esame del progetto di bilancio preventivo, di concerto con la relativa relazione e parere di approvabilità predisposti dai Revisori dei Conti, presentandolo - nei tempi previsti - alla approvazione della Giunta e del Consiglio.
5. Oltre ai bilanci annuali, provvede - alla fine di ogni semestre - alla compilazione di un bilancio di chiusura per una verifica del budget di spesa.
6. Il Tesoriere, qualora in servizio, deve appartenere ad Azienda differente da quelle che hanno espresso il Segretario Generale, i componenti la Segreteria Nazionale ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di componente gli altri Organi nazionali.
7. Il Tesoriere partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio, della Giunta e della Segreteria Nazionale.

TITOLO 11° COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23 – Composizione

1. La composizione del Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinata dal Regolamento.

Art. 24 – Competenze

1. I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Sindacato eseguendo, anche singolarmente, verifiche di cassa e contabili, fornendone una relazione scritta alla Giunta tramite la Segreteria Nazionale.
2. Redigono annualmente, per la presentazione alla Giunta ed al Consiglio, una relazione di verifica dei bilanci, controfirmando gli stessi.
3. I Revisori dei Conti, qualora in servizio, devono appartenere ad Aziende diverse da quelle che hanno espresso il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto ed il Tesoriere.
4. Il Presidente dei Revisori dei Conti, o suo delegato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta; il Collegio nel suo intero partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi, su convocazione del Presidente del Collegio stesso con i mezzi più idonei, almeno una volta a trimestre.
6. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica sindacale.

TITOLO 12° COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25 – Composizione

1. La composizione del Collegio dei Probiviri è disciplinata dal Regolamento.

Art. 26 – Competenze

1. Il Collegio dei Probiviri applica le sanzioni disciplinari di cui al titolo 15° dello Statuto svolgendo in via preventiva gli accertamenti occorrenti.
2. Il Collegio dei Probiviri, su ricorso dei soggetti interessati (Iscritti o Organi statutari), si pronuncia altresì in merito:
 - a. alla lesione di diritti e interessi per violazione di norme statutarie e/o regolamentari;
 - b. controversie e contestazioni di qualunque natura circa l'interpretazione e l'applicazione di norme statutarie e regolamentari;
 - c. a conflitti di attribuzione e di competenza tra Organi statutari;
 - d. a cause di ineleggibilità e incompatibilità

Sui ricorsi di cui al presente comma, il Collegio dei Probiviri decide, a maggioranza e, comunque, ex bono et aequo, previo tentativo di amichevole conciliazione, entro il termine massimo di 90 giorni. La decisione, come sopra assunta, va comunicata entro 30 giorni al Segretario Generale e al ricorrente.

3. Il Collegio dei Probiviri verifica inoltre – quando rimessa alla sua valutazione - l'eventuale lesività o incompatibilità con gli indirizzi di politica del Sindacato di comportamenti e dichiarazioni degli Organi del Sindacato medesimo e di singoli soggetti che rivestano cariche di rilevanza sindacale.
4. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti inerenti la materia ad esso sottoposta.
5. Il Collegio dei Probiviri deve riunirsi quando necessario su convocazione del Presidente del Collegio stesso, effettuata con i mezzi più idonei e almeno una volta l'anno. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, o suo delegato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Segreteria Nazionale e della Giunta. Il Collegio nel suo intero partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.
6. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sindacale.

TITOLO 13° ORGANI AZIENDALI E TERRITORIALI

Art. 27 – Organi aziendali e territoriali

1. In applicazione delle previsioni di cui all'art. 7:
 - a) Presso ogni Azienda in cui sono presenti iscritti al Sindacato saranno costituite Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), Organi di Coordinamento aziendali e, ove ricorrano i requisiti, Consigli Aziendali, Organi di Coordinamento interaziendali e Organismi sindacali di gruppo;
 - b) in ogni regione o provincia in cui sono presenti iscritti al Sindacato potranno essere costituite le Segreterie regionali o interregionali, le Segreterie provinciali o interprovinciali.

TITOLO 14° PATRIMONIO DEL SINDACATO

Art. 28 – Patrimonio

1. Il patrimonio del Sindacato è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e devoluzioni vengono comunque in proprietà del Sindacato stesso;
 - b) dalle eccedenze annuali di bilancio (dopo che ogni spesa di gestione sia stata coperta, liquidata o anche solo impegnata) non altrimenti utilizzate su delibera del Consiglio, nonché delle eventuali erogazioni a qualsiasi titolo fatte al Sindacato;
 - c) dalle rendite patrimoniali non utilizzate per le spese annuali di gestione;
 - d) dai fondi costituiti presso le strutture aziendali e territoriali.
2. Ogni anno deve essere stilato regolare inventario dei beni di cui al primo comma, lettera a), da trascriversi in apposito libro da conservarsi unitamente con gli altri libri sociali.
3. Gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e gli investimenti di capitale sono deliberati dalla Segreteria Nazionale, che ne riferisce alla Giunta ed al Consiglio nella riunione immediatamente successiva.
4. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO 15° SANZIONI DISCIPLINARI ED INCOMPATIBILITA'

Art. 29 – Sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti sono le seguenti:
 - a) la censura;
 - b) la sospensione;
 - c) la espulsione.
2. La censura può essere applicata al socio che non ottemperi gli obblighi che gli derivino dal presente Statuto, nonché dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato.
3. La sospensione da ogni attività associativa può essere inflitta all'iscritto che sia recidivo nelle mancanze che hanno dato luogo all'applicazione della censura o che abbia commesso atti che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali e morali della categoria.
4. L'espulsione può essere deliberata per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di coscienza sindacale o di senso morale ovvero per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la partecipazione del socio al Sindacato.
5. L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1 deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti al socio con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo (quale, ad esempio, la posta

elettronica certificata), fissando un termine non inferiore a 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni.

Le sanzioni disciplinari - previo accertamento della gravità dei fatti e/o comportamenti denunciati - vengono inflitte dal Collegio dei Probiviri con delibera motivata approvata a maggioranza.

6. La sanzione deve essere comunicata all'interessato, debitamente motivata, per raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo, quale posta elettronica certificata.
7. Avverso la sanzione disciplinare è ammesso il ricorso alla Giunta, da parte dell'interessato, entro 30 gg. a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo idoneo, quale posta elettronica certificata.
8. La decisione sul ricorso da parte della Giunta è assunta con delibera a maggioranza debitamente motivata, definitiva ed inappellabile.

Art. 30 – Incompatibilità'

1. Oltre agli altri casi di incompatibilità previsti nello Statuto, sono incompatibili anche le cariche ricoperte negli Organi del Sindacato con gli incarichi conferiti dalle Aziende del settore del credito, in conflitto con gli interessi del Sindacato stesso.

TITOLO 16° RIMBORSO DELLE SPESE

Art. 31 – Rimborso spese

1. Ai componenti degli Organi ed a quanti altri invitati che partecipino alle riunioni indette dal Sindacato spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni come da apposito regolamento.
2. Il rimborso compete se la presenza è stata mantenuta per l'intera durata della riunione, salvo autorizzazione di colui che presiede la riunione medesima.

TITOLO 17° SCIoglimento DEL SINDACATO

Art. 32 – Scioglimento

1. Il Sindacato può essere sciolto per deliberazione dell'Assemblea con voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti che rappresentino almeno i 2/3 dei voti assembleari.
2. La deliberazione di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, determinarne i poteri e prevedere l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe a quelle del Sindacato od a fini di pubblica utilità, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge pro-tempore vigenti in materia.
3. Tutte le operazioni di liquidazione saranno svolte sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti che rimane in carica fino al compimento di tutte le operazioni.

TITOLO 18° RINVIO AL CODICE CIVILE

Art. 33 – Rinvio al Codice Civile

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Roma, 12 maggio 2011

Agostino Cassarà

Francesco Faniuolo

Spoletini Claudia